



Protocollo n° **8610**.....

del **26.05.2021**.....

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 2063/2021, Pascale Giuseppina Anna Maria c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto del 21.05.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 21.05.2021 nel giudizio R.G. n. 2063/2021, Pascale Giuseppina Anna Maria c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla sig.ra Pascale Giuseppina Anna Maria;
- procura alle liti autenticata dal legale di controparte;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 21.05.2021 per fissazione udienza del 02.07.2021;
- richiesta di pubblicazione degli atti di causa ex art. 151 c.p.c.;
- relata di notificazione atti a mezzo *pec* del 24.05.2021.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del Cid.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

TRIBUNALE DI MESSINA

Ufficio del Giudice Unico – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse della sig.ra **Pascale Giuseppina Anna Maria**, nata a Nocera Inferiore (SA) il 06.11.1977, C.F. PSC GPP 77S46 F912H, residente a Messina, in Via Vittorio Veneto, Is. 9, elettivamente domiciliata in Messina, Viale S. Martino n. 146, presso lo studio dell'avv. **Aurora Notarianni** C.F. NTR RFR 63L45 F888C (pec auroranotarianni@pec.giuffre.it - fax 090 9485147) e dell'avv. **Maria Grazia Belfiore** C.F. BLF MGR 68A51 E606B (pec m.belfiore@pec.giuffre.it – fax 090 9485147) che la rappresentano e difendono, con facoltà congiunte e separate, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto **ricorrente**

CONTRO

Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 03459080838, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, (pec messinaservizibenecomune@pec.it) **resistente**

e nei confronti di

tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale del bando del 19.08.2019 per la selezione di n. 100 operatori ecologici di livello J CCNL Utilitalia che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso **contro-interessati**

per l'annullamento e/o disapplicazione

della clausola del bando di selezione del 19.08.2019, come modificato da nota del 02.09.2019, per l'avviamento al lavoro di n. 100 operatori ecologici di livello J CCNL Utilitalia, presso l'Azienda Messinaservizi Bene Comune S.p.a., con la quale sono state escluse dalla partecipazione le persone aventi un'età superiore ai 40 anni e

per l'accertamento del diritto

della ricorrente a partecipare alla selezione ed essere inserita in graduatoria con il punteggio spettante per i motivi che seguono per la cui miglior intelligenza si premette

IN FATTO

In data 19.08.2019, la Messinaservizi Bene Comune S.P.A., società in *house providing* con socio unico il Comune di Messina, impegnata nella raccolta di rifiuti,



pulizia di strade e spiagge ed altri servizi essenziali per l'ambiente, l'igiene e il decoro della città, indiceva una selezione pubblica con avviso prot. n. 27511, successivamente corretto con nota prot. 29177 del 02.09.2019, per l'avviamento al lavoro di n. 100 "operatori ecologici" livello J CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici prevedendo, del tutto illegittimamente, quale requisito soggettivo di partecipazione, il possesso di un'età compresa tra i 18 e i 40 anni (**all. 01**).

In data 18.09.2019, la sig.ra Pascale presentava domanda di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando, producendo idonea documentazione attestante il titolo di studio posseduto e l'attuale stato di disoccupazione (**all. 02**).

Accadeva però che, sebbene in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti del bando, la ricorrente veniva esclusa dall'elenco dei soggetti utilmente inseriti negli elenchi di preselezione dei candidati all'assunzione, trasmessa dal Centro per l'impiego di Messina in data 03.12.2019 con nota prot. 59407, solo perché di età superiore ai 40 anni (**all. 03**).

In data 07.11.2019, la lavoratrice presentava quindi istanza di riesame al fine di ottenere la sospensione e la riformulazione della graduatoria (**all. 04**) ed in data 22.04.2021 formale diffida (**all. 05**), senza ottenere riscontro alcuno dalla società che continua a coprire la carenza di organico con progetti formativi di "borse lavoro".

Tanto premesso, la ricorrente è costretta ad agire al fine di ottenere l'annullamento e/o disapplicazione della predetta clausola ed il suo inserimento in graduatoria sussistendo, nella specie, i requisiti del *periculum in mora* e del *fumus bonis iuris* per l'adozione di un provvedimento d'urgenza per i seguenti motivi

IN DIRITTO

- **Sulla giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro**

In via pregiudiziale, deve rilevarsi la sussistenza nella presente controversia della giurisdizione del giudice ordinario.

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a. è una società in *house providing* interamente partecipata dal Comune di Messina e, in quanto tale, assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

La giurisdizione del giudice amministrativo, infatti, "*in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle p.a. prevista dall'art. 63, comma 4,*



del d.lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi sussistente nei soli casi di procedure attuate da uno dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art 1 comma 2 del citato decreto e che siano finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 28330/2011).

Per quanto riguarda specificamente le società partecipate, invece, la giurisprudenza di legittimità ha, con costante orientamento, affermato che le società di capitali, deputate alla gestione dei servizi pubblici locali, anche ove interamente partecipate dal Comune, costituiscono soggetti di diritto privato e che l'obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale, su di esse gravante si inserisce, pur sempre, nell'agire *iure privatorum* che le caratterizza.

La giurisdizione amministrativa presuppone, del resto, la riconducibilità del provvedimento all'esercizio di un potere pubblicistico, che non è configurabile quando una società di capitali assume nuovo personale, anche se mediante procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2014, n. 5944; anche TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 85).

Lo stesso principio deve ritenersi vigente alla luce dell'art. 19, comma 4, del D.lgs 19.08.2016 n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale espressamente prevede che “*resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale*”.

Non può, infatti, configurarsi alcun rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, in relazione alle procedure selettive finalizzate all'assunzione di personale da destinare alle dipendenze delle predette società con la conseguenza che la giurisdizione del giudice amministrativo non può ravvisarsi in relazione all'insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come “*organismo di diritto pubblico*” (Cons. Stato, Sez. V, 30.01.2013 n. 570).

Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario per tutte quelle controversie che attengano le procedure di reclutamento del personale delle società *in house*, giacché non equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass. Civ., Sez. Un., n. 7759/2017; T.A.R. Lazio, 02.08.2019 n. 10264).

- **Sul fumus bonis iuris**

La sig.ra Pascale, lavoratrice iscritta nelle liste di collocamento presso il Centro per l'impiego di Messina, era ed è priva di occupazione ed ha presentato domanda



di partecipazione alla procedura selettiva nei termini stabiliti dal bando.

La ricorrente, inoltre, era ed è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Ente per la partecipazione alla procedura di selezione ovvero l'aver assolto l'obbligo scolastico e non aver riportato condanne penali o avere procedimenti in corso, godere dei diritti civili e politici e della cittadinanza italiana, non essere stata licenziata per motivi disciplinari, destituita o dispensata dall'impiego presso enti locali o aziende pubbliche o private, non essere stata dipendente della Messinaservizi Bene Comune negli ultimi sei mesi e non avere con essa contenzioso pendente nonché possedere l'idoneità fisica e psico-attitudinale richiesta per l'espletamento delle mansioni di operatore ecologico.

Ciò nonostante è stata, ingiustamente, esclusa dalla graduatoria per superato limite d'età con palese violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli artt. 3 Cost., 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 10 del TFUE ed in contrasto con quanto sancito dall'art. 3 della Legge n. 127/97 e dalla direttiva europea n. 2000/78/CE.

Per il reclutamento dei 100 operatori ecologici, infatti, la società resistente ha fatto ricorso al metodo dell'avviamento regolato dall'art. 16 della Legge n. 57/1987 a norma del quale, nel caso di assunzione di lavoratori da inquadrare nei livelli per cui è sufficiente aver assolto l'obbligo scolastico, le amministrazioni ricorrono a selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento che abbiano i requisiti previsti per il pubblico impiego.

In particolare, trattandosi di posizione lavorativa per la quale è richiesto il solo adempimento dell'obbligo scolastico, è stata avviata la procedura di reclutamento tra i presenti attraverso la formazione di una graduatoria di precedenza sulla base dei criteri di cui al D.A. 25.3.2004 n. 46 (carico familiare e reddito), formulata, nella specie, secondo ordine decrescente dal punteggio base di 1000 punti.

In tali ipotesi, quindi, è obbligatorio il rispetto delle regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all'art. 3, comma 6, della Legge n. 127/1997, in forza del quale la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni **non è soggetta a limiti di età**, salvo eventuali deroghe previste nei regolamenti delle singole amministrazioni connesse ad oggettive necessità delle medesime.

Parimenti, anche il D.lgs n. 216/2003, attuativo della direttiva europea n.



2000/78/CE, espressamente dispone che nessuno può essere discriminato fin dall'accesso all'occupazione in ragione della propria età.

Ciò posto, nel caso in esame, non esiste alcun regolamento specifico che preveda l'apposizione di un limite d'età per l'assunzione nel ruolo di operatore ecologico né sussistono necessità di servizio che possano giustificare una simile scelta.

La fissazione di un limite di età appare, del resto, sproporzionata rispetto all'eventuale obiettivo di garantire il buon funzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti, in quanto non si rinviene alcun elemento in concreto che consenta di affermare che le capacità richieste per l'esercizio della funzione di operatore ecologico *“siano collegate ad una fascia di età determinata e non sussistano nelle persone che hanno superato una certa età”* (In tal senso, CGUE 15.11.2016, C-258/15; CGUE 13.11.2014, C-416/13, CGUE 12.01.2010, C-229/08 in materia del limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di agente di Polizia locale).

Appare, pertanto, *ictu oculi*, l'illegittimità dell'esclusione disposta dalla società resistente nei confronti dei lavoratori di età superiore ai 40 anni ed il conseguente diritto della ricorrente all'inserimento nella predetta graduatoria.

Nella fattispecie, infatti, il requisito anagrafico previsto dal bando è chiaramente sproporzionato e ha l'effetto diretto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver superato una certa età, un trattamento meno favorevole rispetto ad altre che versano in situazioni analoghe, creando un'evidente discriminazione diretta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, par. 2 e degli artt. 4 e 6, par. 1, della direttiva europea.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che *“è illegittima la previsione, all'interno di un bando di concorso di un limite minimo di età, quale requisito di ammissione dei concorrenti. Una clausola di tale portata, infatti, contrasta con il principio previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge 127/1997 che esclude limiti di età per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità delle stesse”* (T.A.R. Cagliari, sez. II, 05.12.2017 n. 768), fermo restando *“l'onere per la P.A. di esprimere le ragioni che giustificherebbero la deroga in termini di particolare natura del servizio ovvero di oggettive necessità dell'ente”* (T.A.R. Puglia, n. 3611/2005).



La scelta discrezionale nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione ad un concorso pubblico va, infatti, esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà con conseguente illegittimità della scelta di requisiti immotivatamente gravosi rispetto al posto da occupare (Consiglio di Stato, sez. VI, 14.10.2019 n. 6972).

Ad analoghe conclusioni è, altresì, pervenuto anche il Tribunale adito che, con **ordinanza del 16.07.2020 n. 13583**, dichiarando l'illegittimità della clausola ivi contestata, ha affermato che *“deve ritenersi che una volta scelto per il reclutamento del personale il metodo dell'avviamento di cui all'art. 16 della l. n. 56/1987 la società convenuta fosse tenuta a seguire le regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all'art. 3, comma 6, della l. 127/1997, secondo cui «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione», regolamenti che in questo giudizio non risultano allegati (sicché ogni ulteriore indagine su delle deroghe appare superflua. Pertanto la clausola contestata deve ritenersi illegittima”*.

A ciò si aggiunga la circostanza che la Messinaservizi continua a coprire la carenza di organico con progetti formativi di “borse lavoro”, a cui i lavoratori possono accedere senza limiti di età e tra questi anche la ricorrente, avviata al lavoro fino al 20.03.2020.

Ne consegue, pertanto, il diritto della sig.ra Pascale all'inserimento in graduatoria non essendo ancora decorsi i 12 mesi contrattuali dall'assunzione dei soggetti collocati in elenco alla virtuale posizione della ricorrente ed essendo possibile, come già accaduto, che la Messinaservizi continui ad attingere dalla graduatoria *de qua* per eventuali future assunzioni.

Nel bando di concorso era, invero, prevista la selezione di 100 operatori ma, successivamente, ne sono stati selezionati 200 tra cui candidati con punteggio pari a quello che, secondo il regolamento, avrebbe avuto la sig.ra Pascale (840) ove non fosse stata illegittimamente esclusa dal bando per mancanza del richiesto requisito anagrafico.



Infatti, nonostante l'ultima graduatoria prevedesse per l'ammissione un punteggio pari a 820, la società resistente ha poi provveduto, con successivi scorrimenti, all'assunzione di candidati con punteggio di gran lunga superiore a quello della ricorrente.

La sig.ra Pascale, dunque, con un **punteggio pari ad 840** punti, calcolato sulla base dei carichi familiari (3) e del proprio reddito imponibile lordo (già all. 02), si sarebbe collocata in posizione utile per essere assunta al lavoro.

- **Sul *periculum in mora***

È evidente, nel caso di specie, la sussistenza del presupposto del *periculum in mora* stante la gravità ed irreparabilità del danno che subirebbe la sig.ra Pascale alla sua sfera giuridica nelle more del giudizio ordinario, non solo sotto il profilo patrimoniale quanto, soprattutto, personale.

La procedura di selezione non è, infatti, stata interrotta tanto che la società resistente ha redatto la graduatoria definitiva dalla quale continua ad attingere per reclutare nuovi operatori ecologici anche oltre gli iniziali 100 posti messi a concorso e ha iniziato a compiere le nuove assunzioni. Se nel bando non fosse stata inserita la clausola illecita qui contestata, considerato il suo punteggio, la ricorrente sarebbe, senza dubbio, già stata avviata al lavoro ed avrebbe, pertanto, realizzato il suo diritto al lavoro di rilevanza costituzionale per garantire alla sua famiglia e a sé un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost. oltre che il necessario supporto economico.

Inoltre, contribuiscono ad aggravare i pregiudizi subiti e *subendi* dalla ricorrente, disoccupata e con 3 familiari a carico, il marito e i 2 figli minori, gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi epidemiologica ancora in corso.

L'esclusione dalla graduatoria, adottata sulla base di scelte arbitrarie e illegittime, comporta poi la grave perdita di *chance lavorativa* di cui all'art. 4 Cost., costituita dalla possibilità seria e consistente di essere immessa in organico in modo stabile anche in vista di un nuovo probabile reclutamento di personale tra le risorse già formate come, peraltro, avvalorato dal piano aziendale adottato dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a con l'estensione della raccolta differenziata dei rifiuti a tutto il territorio comunale messinese.

Risulta, quindi, evidente come i tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi l'illegittimità della



clausola contestata, siano idonei a causare alla sig.ra Pascale un pregiudizio grave ed irreparabile.

Sul punto, anche il Tribunale oggi adito ha chiarito che *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto di [...] da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”* (Così, Trib. Messina, sez. lav., 16.07.2020 n. 13583).

- **Istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.**

La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nell'elenco dei candidati ammessi alla preselezione pubblica presentando come potenziali controinteressati una moltitudine di soggetti, ovvero tutti i candidati collocatisi in graduatoria in posizione utile, nei confronti dei quali la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie risulterebbe particolarmente onerosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare.

Per tali motivi, si richiede sin d'ora, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 150 e 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. del presente ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Per quanto premesso, la sig.ra Pascale Giuseppina Anna Maria, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che il Tribunale adito, voglia, *contrariis reiectis*, accogliere se le seguenti

DOMANDE

- 1) **In via pregiudiziale**, stante l'elevato numero dei controinteressati che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente onerosa nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, **autorizzare la notifica** ex art. 151 c.p.c. ai fini dell'integrazione del contraddittorio, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza o secondo le modalità ritenute più confacenti ed opportune;
- 2) Nel merito, **ritenere e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere inserita nella



graduatoria di cui alla selezione bandita da Messinaservizi Bene Comune S.p.a. per l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) di 100 Operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o disapplicazione della clausola che esclude dalla selezione i soggetti di età superiore ad anni 40 e, per l'effetto,

- 3) **Ordinare** alla Messinaservizi Bene Comune S.p.a. di inserire la ricorrente nella graduatoria finale dei candidati alla selezione indetta per l'assunzione di n. 100 operatori ecologici;
- 4) **Con riserva** di ulteriormente articolare, produrre e dedurre anche in relazione alle difese di controparte;
- 5) **Con vittoria** di spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i documenti indicati dal n. 01 al n. 05.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è esente dall'obbligo di versamento del contributo unificato non superando il reddito familiare della ricorrente i limiti di legge, come da allegata autocertificazione reddituale.

Messina, 20.05.2021

Avv. Maria Grazia Belfiore

Avv. Aurora Notarianni



PROCURA AD LITEM

La sottoscritta sig.ra **Pascale Giuseppina**, cod. fisc. PSCGPP77S46F912H, delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, l'**avv. Aurora Notarianni**, del foro di Messina e l'**avv. Maria Grazia Belfiore** del foro di Barcellona P.G., con facoltà congiunte e separate, eleggendo domicilio presso il loro studio sito in Messina Viale S. Martino, 146, conferendo ogni facoltà di legge ivi compresa quella di chiamare terzi in causa, transigere o conciliare, nominare sostituti procuratori ed avvocati, precettare somme.

Dichiara di essere stata informata ai sensi dell'art. 4 comma 3, D.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.


Dichiara, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale degli avvocati cui con la presente conferisce incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i dati personali forniti, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.


Messina, 11.05.2021

Pascale Giuseppina



Per autentica

avv. Aurora Notarianni



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Aurora Notarianni dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale analogico custodito presso il suo studio.

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il G.U.L.

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.

visto l'art. 151 disp att. cpc

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 02/07/2021, ore 9.00, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura della ricorrente entro l'11/06/2021.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. del ricorso e del presente decreto entro l'11/06/2021.

Dispone che l'udienza del 02/07/2021 si svolga senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 21/05/2021

Il G.U.L.

Dott.ssa Rosa Bonanzinga



**RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC EX ART. 3 BIS LEGGE N. 53/94
CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Io sottoscritta Avvocato **Aurora Notarianni** (C.F. NTR RFR 63L45 F888C) iscritta all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina, con studio in Messina, V.le S. Martino 146, (tel. 09069211 – fax. 0909485147 – pec. auroranotarianni@pec.giuffre.it), ai sensi della L. 53/1994, quale difensore della sig.ra **Pascale Giuseppina Anna Maria**, nata a Nocera Inferiore (SA) il 06.11.1977, C.F. PSC GPP 77S46 F912H, residente a Messina, in Via Vittorio Veneto, Is. 9, in virtù della procura alle liti conferita,

HO NOTIFICATO

A Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 03459080838, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea all'indirizzo di posta elettronica certificata messinaservizibenecomune@pec.it estratto dal dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), unitamente alla presente relazione, i seguenti allegati:

- Ricorso ex art. 700 c.p.c.;
- Procura alle liti;
- Decreto di fissazione udienza n. cron. 12030/2021 del 21.05.2021
- Richiesta di pubblicazione sul sito internet societario per la notifica ex art 151 cpc. in originale informatico firmato digitalmente.

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Messina, sez. lavoro, **n. 2063/2021 R.G.** (Giudice designato dott.ssa Rosa Bonanzinga).

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/12, la conformità degli allegati atti "Ricorso ex art. 700.pdf"; "Procura alle liti.pdf" e "Decreto di fissazione udienza.pdf" alle copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del procedimento n. 2063/2021 R.G. del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dal quale sono estratte.

PRECISO

che la presente relazione di notifica viene da me sottoscritta con firma digitale e trasmessa con il presente messaggio unitamente alla documentazione indicata.
Messina, 24.05.2021

Avv. Aurora Notarianni

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET**

Io sottoscritta avvocato **Aurora Notarianni** (C.F. NTR RFR 63L45 F888C) con studio in Messina, V.le S. Martino 146, (tel. 09069211 – fax. 0909485147 – pec. auroranotarianni@pec.giuffre.it), quale difensore della sig.ra **Pascale Giuseppina Anna Maria** (C.F. PSC GPP 77S46 F912H) nel giudizio n. 2063/2021 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Messina, sezione lavoro,

PREMESSO

- che in accoglimento dell'istanza proposta dalla ricorrente, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha autorizzato ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con il decreto di fissazione udienza *“la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune S.p.a. del ricorso e del presente decreto entro l'11.06.2021”*,

CHIEDO

la pubblicazione sul sito internet di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. del ricorso introduttivo, della procura alle liti e del pedissequo decreto di fissazione udienza n. cronol. 12030/2021 del 21.05.2021 entro e non oltre l'11.06.2021.

Messina, 24.05.2021

Avv. Aurora Notarianni